

TRIBUNALE MONZA

17 GENNAIO 1992

PRESIDENTE: PANTALEO

IMPUTATO: SCALEFARI

Diffamazione • A mezzo stampa • Espressione « azzecagarbugli di turno »
• Lesione della reputazione
• Non sussiste

La qualifica, rivolta ad un avvocato di « azzecagarbugli di

turno » non è lesiva della reputazione in quanto ad esso può essere conferito solo il significato certamente non diffamatorio di « soggetto cavilloso » (nel caso di specie il difensore eccependo un vizio formale aveva ottenuto la scarcerazione dei propri assistiti accusati di gravi reati).

Si ritiene preliminarmente come oggetto della valutazione del Tribunale sia costituito dalla prospettata efficacia diffamatoria del termine « Azzecagarbugli di turno » quale inserito nel più ampio contesto dell'articolo apparso sull'inserito « Grande Milano » del quotidiano « La Repubblica » del 16 ottobre 1990 a firma Cinzia Sasso dal titolo « Manca un timbro? Scarcerati ».

Detta valutazione, evidentemente, non può prescindere dalla considerazione dell'impressione destata nell'opinione pubblica dal fatto di cronaca riportato nel succitato articolo.

Invero, come è noto, la vicenda in questione faceva riferimento alla scarcerazione disposta dal Tribunale della Libertà di Milano di tre indagati sorpresi in possesso di un notevole quantitativo di sostanza stupefacente del tipo eroina, scarcerazione dovuta esclusivamente all'omessa opposizione sul provvedimento restrittivo del timbro dell'ufficio da parte del giudice che l'aveva emesso, vizio formale, questo, fatto rilevare dal difensore avv. D'Agostino. Veniva, infatti, rilevata dall'opinione pubblica la profonda dicrasia tra il rispetto dell'esigenza di tutela della collettività che avevano determinato l'arresto dei tre menzionati individui e la cessazione dello stato di carcerazione degli stessi per un vizio meramente formale di cui, evidentemente, non si rilevava la *ratio*.

In detto contesto deve essere apprezzata la concreta efficacia diffamatoria dell'espressione incriminata. Orbene, deve essere premesso che il termine « Azzecagarbugli » presenta varie accezioni in senso linguistico che vanno dal « soggetto cavilloso » ad « avvocato imbroglione », laddove con la prima espressione s'intende far riferimento a persona esperta nell'individuare vizi formali idonei al raggiungimento di risultati sproporzionati all'entità del vizio medesimo, che non per nulla viene definito « cavillo », mentre con la seconda a persona che non rispetta la legge e la strumentalizza al fine d'ottenere risultati non leciti.

Ciò posto, appare del tutto evidente come il termine in questione, nel primo dei suoi descritti significati appare obiettivamente privo di alcun contenuto diffamatorio in quanto non lesivo della dignità e dell'onore del soggetto cui lo stesso viene riferito, laddove il secondo appare invece dotato di un'indubbia portata offensiva dei predetti valori.

* *Quot capita tot sententiae.*

A Monza dare dell'« azzecagarbugli » ad un avvocato non è diffamatorio. A Roma sullo stesso giornale – pur se condito con altre gravi espressioni – rivolto ad un magistrato lo è (v. *infra* p. 134). Che ne di-

rebbe l'originale « dottor Azzecagarbugli » (ma « badate bene di non chiamarlo così! », raccomanda Agnese)? « Vedete, a saper ben maneggiare le gride, nessuno è reo, e nessuno è innocente » (*I promessi sposi*, cap. III).

Nel caso di specie ritiene il Tribunale che l'espressione in contestazione sia stata utilizzata dall'articolista nel primo dei succitati significati e ciò sia alla stregua della valutazione complessiva del contenuto dell'articolo in discorso, sia in considerazione del fatto che nel medesimo articolo s'individua una cesura che distingue la parte in cui compare l'espressione « Azzecagarbugli di turno » e quella in cui si fa il nome del difensore che aveva ottenuto la scarcerazione dei propri assistiti.

Sotto il primo profilo osserva il Collegio che dal rapporto che si instaura fra la vicenda storica sottostante all'articolo in questione, vicenda fedelmente riportata dalla giornalista, e l'utilizzo del termine incriminato, emerge come allo stesso possa essere conferito in concreto solo il significato certamente non diffamatorio di « soggetto cavilloso ».

Invero si attribuisce al difensore di aver fatto valere, come per vero è accaduto, un vizio formale provvisto di sanzione del tutto sproporzionata all'interesse processuale protetto, ottenendo in tal modo la liberazione di tre persone detenute per gravi reati. Orbene il carattere esclusivamente formale del vizio dedotto dal difensore si evidenzia alla stregua della successiva modifica legislativa intervenuta proprio a seguito dell'episodio riportato nell'articolo in discorso. È evidente quindi che la prevenuta non intendeva stigmatizzare la condotta del D'Agostino, che teneva un comportamento irreprensibile sotto il profilo della deontologia professionale, bensì evidenziare l'eccessivo formalismo del vigente sistema processuale che consentiva, con il ricorso ad espedienti « cavillosi », di ottenere risultati iniqui sotto il profilo della giustizia sostanziale. Tale intento del giornalista appare viepiù avvalorato dalla separata collocazione, nell'ambito dell'articolo in trattazione, dell'espressione incriminata rispetto all'indicazione del nome del difensore. Infatti il termine « Azzecagarbugli » compare nella parte iniziale dell'articolo presupposto della successiva illustrazione critica delle disfunzioni del sistema processuale, momento centrale del « pezzo », laddove invece il nome del difensore risulta inserito nella parte finale del testo in cui si evidenzia da un lato la conformità a legge della richiesta del difensore e dall'altro, attraverso il riferimento testuale alla motivazione del provvedimento di scarcerazione, le perplessità dei giudici nel dover applicare una norma della quale quest'ultimi evidenziano « il formalismo svincolato da esigenze concrete di tutela del diritto di difesa degli indagati ». In conclusione per l'articolista la figura del difensore assume rilievo non in quanto personalmente responsabile di una scarcerazione ritenuta « ingiusta », bensì quale componente necessitato di un sistema che consente il raggiungimento di risultati che il comune sentire ritiene in contrasto con i più elementari principi di giustizia sostanziale.

Sulla scorta delle considerazioni sopra esposte s'impone, attesa l'assoluta insussistenza della prospettata efficacia diffamatoria dell'espressione in contestazione, l'assoluzione della prevenuta perché il fatto non sussiste nonché l'adozione di analoga formula liberatoria nei confronti dell'imputato Scalfari.

P.Q.M. — Visto l'art. 530 cod. proc. pen. assolve Eugenio Scalfari e Sasso Cinzia dai reati rispettivamente loro ascritti perché il fatto non sussiste.